

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1988, N. 18

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 (primo provvedimento)¹

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art. 3

Per l'anno finanziario 1988 le ulteriori somme che si iscrivono, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Per il medesimo esercizio i pagamenti corrispondenti sono determinati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

¹ In B.U. 30 dicembre 1988, n. 59.

Art. 4

Per le finalità previste dalle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986 n. 7 è autorizzata, nell'esercizio 1988 l'ulteriore spesa di Lire 20.000.000 che si iscrive al capitolo n. 1650 dello stato di previsione della spesa.

L'importo di Lire 20.000.000 è assegnato per metà alle associazioni rappresentative dei comuni (ANCI e UNCEM) operanti nella Provincia di Trento e per metà a quelle operanti nella Provincia, di Bolzano.

Allegato n. 1

Tabella A

Tabella B